SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1999, n. **73.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, recante modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazie e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1999, N. 6.

All'articolo 1:

ai commi 1 e 2, dopo le parole: «1° febbraio 1989, n. 30,» *sono inserite le seguenti*: «recante costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5593):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro di grazia e giustizia (DILIBERTO) il 26 gennaio 1999.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 gennaio 1999, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 16, 24, 25 febbraio; 2 marzo 1999.

Esaminato in aula il 5 marzo 1999 e pprovato l'11 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3887):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 marzo 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17 e 23 marzo 1999.

Esaminato in aula e approvato il 23 marzo 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicaz:ione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

99G0133

LEGGE 25 marzo 1999, n. **74.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1999, N. 7.

All'articolo 1, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5594):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 26 gennaio 1999.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 gennaio 1999, con pareri delle commissioni I e V e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 4, 11, 17, 24 e 25 febbraio 1999.

Esaminato in aula il 1° marzo 1999 e approvato il 2 marzo 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3851):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 marzo 1999.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 10 marzo 1999,

Relazione scritta annunciata il 22 marzo 1999 (atto n. 3851/*A* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato il 23 marzo 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

99G0134

LEGGE 25 marzo 1999, n. **75.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8.

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

2-*ter.* L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* — 1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3768):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 26 gennaio 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 gennaio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 4, 9 e 10 febbraio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 23 febbraio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5729):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 febbraio 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, XI e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 3, 4 e 11 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1999 (atto n. 5729/*A* - relatore on. CREMA).

Esaminato in aula il 19 marzo 1999 e approvato il 23 marzo 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicaz:ione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

99G0135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Legnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Legnago (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non puè essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Legnago (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Alecci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Legnago (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 gennaio 1999, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verona, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 548/97.13.12/Gab. del 27 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Legnago (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Alecci.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 10 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza pervenuta in data 2 novembre 1998 della sig.ra Elisabeth Schalleschak, cittadina austriaca, nata a Vienna il 28 marzo 1965, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Austria in data 15 maggio 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Elisabeth Schalleschak risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 2 dicembre 1998, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Elisabeth Schalleschak ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6, scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 410, dell'11 febbraio 1999, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elisabeth Schalleschak, nata a Vienna il 28 marzo 1965, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la respon-

sabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 1999

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIG.RA ELISABETH SCHALLESCHAK.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Elisabeth Schalleschak, nata a Vienna il 28 marzo 1965 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (Assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - Settore 52 - Ufficio 3 - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 6, 7 e comma 2 della legge regionale n. 80/1995).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

99A2262

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1999.

Variazione di inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di sigari e sigaretti e radiazione di marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha unificato, per sigari e sigaretti, naturali ed altri, le aliquote di base dell'imposta di consumo;

Ritenuto che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, all'inserimento, nella tariffa di vendita, tra i sigari naturali di una marca già iscritta tra i sigari altri, nonché tra i sigaretti altri, di vari prodotti già inseriti tra i sigaretti naturali (tabella *B*);

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richiesta della ditta fornitrice, ad inserire tre marche di

sigari, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra i prodotti di provenienza extra UE, tra quelli di provenienza UE;

Ritenuto, in ultimo, che è necessario procedere, a seguito delle richieste delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di varei marche di tabacchi lavorati;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

Robt Burns Black Watch (conf. da 25 pezzi):

da:

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

a:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Cafe Creme, Cafe Creme Tip, Cafe Creme Mild, Dannemann Brasil Lonja, Dannemann Sumatra Lonja, Dannemann Sumatra Menor, Sumatra Dannemann Speciale:

da:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

a:

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Macanudo Petit Corona Cafe (conf. da 5), Macanudo Hampton Court Cafe (conf. da 25 pezzi), Macanudo Baron De Rothschild Cafe (conf. da 25 pezzi):

da:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

a:

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Sigarette:

Gallant 100's (cod. 0);

Milde Sorte 1 Ultra Premium (cod. 0).

Sigari naturali:

La Paz Wilde Corona (conf. da 5 pezzi) (cod. 418).

Sigaretti naturali:

Willem II Primo Mild Brasil (conf. da 10 pezzi) (cod. 899);

Agio Wilde Cigarillos (cod. 093);

Cafe Creme Mini (cod. 034);

Cafe Creme Mini Mild (cod. 035);

Christian of Denmark (cod. 896);

Henri Wintermans Slim Senoritas (cod. 0);

J. Cortes Puros (cod. 0).

Tabacco da fumo per sigarette:

The Turner Halfzware Shag (conf. da 25 buste) (cod. 908);

The Turner Halfzware Shag (conf. da 200 buste) (cod. 9159);

The Turner Milde Lichte Shag (conf. da 25 buste) (cod. 916);

Golden Virginia Dark (conf. da 25 buste) (cod. 068);

Drum (conf. da 100 buste) (cod. 656);

Van Nelle Mild Shag (conf. da 100 buste) (cod. 972).

Tabacco da fumo per pipa:

The Balkan Sobranie n. 759 (cod. 905);

Benson & Hedges Mellow Mixture (cod. 429).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1999
Registro n. 15 Monopoli di Stato, foglio n. 1

99A2256

DECRETO 16 marzo 1999.

Variazione di denominazione e del contenuto di nicotina di una marca di sigarette estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopoliio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani, per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto direttoriale del 26 febbraio 1998 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1998;

Vista l'istanza con la quale la ditta R.J. Reynolds International b.v. — per le sigarette Amadis Superfiltre (astuccio da 20 e da 10 pezzi) — ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto direttoriale del 26 febbraio 1998;

Decreta:

Il contenuto di nicotina per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Amadis Superfiltre (astuccio da 20 e 10 pezzi)	0,9	10,0	0,8	10,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette Amadis Superfiltro (astuccio da 20 e 10 pezzi), in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A2257

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 marzo 1999.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolcèvera» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 20 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Colline Savonesi», «Golfo del Tigullio» e «Valpolcèvera» per i vini prodotti nel territorio della regione Liguria e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valpolcèvera», presentata dalla Federazione provinciale coldiretti di Genova, dalla Confederazione italiana agricoltori di Genova e dalla Confagricoltura Unione provinciale agricoltori di Genova, corredata dal parere della regione Liguria, per i vini delle tipologie bianco (anche frizzante), rosso (anche frizzante) e rosato (anche frizzante), passito e novello, già riconosciuti ad

indicazione geografica tipica con il citato decreto dirigenziale 20 novembre 1995, nel cui dispositivo è prevista, tra l'altro, la decadenza della indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1998;

Vista l'istanza presentata dalla regione Liguria intesa ad ottenere alcune modifiche all'art. 7, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini doc «Valpolcèvera»;

Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo ha accolto per intero le istanze di cui sopra e l'art. 7, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera», con le integrazioni richieste, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1999;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione «Valpolcèvera», riconosciuta quale indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 20 novembre 1995, è riconosciuta come denominazione di origine controllata ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata «Valpolcèvera», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il 30 giugno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Liguria, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni delle normative U.E.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.

I vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Valpolcèvera», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, usufruiscono, dalla predetta data, di un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indica-

zione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1998 o di anni precedenti, purché le predette indicazioni siano veritiere e documentabili.

Art. 6.

I vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Valpolcèvera», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovansi ancora allo stato sfuso presso le cantine produttrici, possono essere designati con la denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» alle seguenti condizioni:

a) i relativi quantitativi devono essere denunciati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi. Trascorso tale termine, senza che la denuncia sia stata effettuata, sarà considerata opzione del detentore a non avvalersi della possibilità di designazione del vino detenuto con la denominazione di origine controllata «Valpolcèvera»;

b) le uve utilizzate devono essere state denunciate per la produzione di vini con l'indicazione geografica tipica «Valpolcèvera» e devono essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera»;

c) i quantitativi di vino, corredati dai requisiti previsti ai precedenti punti *a)* e *b),* debbono essere sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini della valutazione di rispondenza dei requisiti stabiliti dall'unito disciplinare di produzione della denominazione di origine «Valpolcèvera».

Art. 7.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il dirigente: CAMILLA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALPOLCÈVERA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valpolcèvera» è riservata ai vini:

bianco, anche nelle tipologie spumante, frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
rosato, anche nella tipologia frizzante,

che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti elencati nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» può essere accompagnata dalla indicazione della sottozona «Coronata», a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo articolo 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vini bianchi:

Vitigni principali: Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%.

Vitigni secondari a bacca bianca non aromatici: Pigato, Rollo, Bosco per un massimo del 40%.

Vini rossi e rosati:

vitigni principali:

Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente: per almeno il 60%.

vitigni secondari:

Barbera per un massimo del 40%.

I vini a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

Bianchetta Genovese;

Vermentino,

devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere fino a un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Valpolcèvera» ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde.

La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.

In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici più sotto menzionati:

dalla città di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova-Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;

dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, monte Poggio, monte Leco, monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal monte Turchino fino a località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, monte Giallo, Bricco del Dente, passo del Faiallo, monte Reixa, passo della Gava, monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera», designato con la sottozona «Coronata», comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare, a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolcèvera» devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	Produzione uva tonn./ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Val Polcèvera» bianco	non sup. a 9,5 tonn./ha	9,5% vol.
«Val Polcèvera» rosso	non sup. a 9,5 tonn./ha	10,0% vol.
«Val Polcèvera» rosato	non sup. a 9,5 tonn./ha	10,0% vol.
«Val Polcèvera» passito	non sup. a 9,5 tonn./ha	10,0% vol.
sottozona «Coronata»	non sup. a 9 tonn./ha	10,5% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini di cui all'art. 1, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Genova.

È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

La tipologia rosato può essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme più restrittive previste nel precedente art. 4.

La tipologia novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%.

Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. «Val Polcèvera» bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 26,0 g/l.

La D.O.C. «Val Polcevera» può essere utilizzata per designare i vini spumanti purché ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione.

Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e liquorosi, sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	Resa uva/vino	Produzione massima di vino
«Val Polcèvera» bianco	non sup. al 70%	66,5 hl
«Val Polcèvera» rosso	non sup. al 70%	66,5 hl
«Val Polcèvera» rosato	non sup. al 70%	66,5 hl
«Val Polcèvera» passito	non sup. al 50%	47,5 hl
«Val Polcèvera» Coronata	non sup. al 70%	63 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini «Val Polcèvera» bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino «Val polcèvera» passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Val Polcèvera» bianco:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Val Polcèvera» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole con tenue vinosità;
sapore: asciutto, secco, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Sono previste le tipologie novello e frizzante.

«Val Polcèvera» rosato:
colore: rosato, rosso rubino chiaro;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Val Polcevèra» Bianchetta Genovese:
colore: paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Val Polcèvera» Vermentino:
colore: paglierino, anche con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico, delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

«Val Polcèvera» passito:

colore: giallo più o meno carico;

odore: ampio, intenso, persistente;

sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% di cui almeno 14% svolti;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Val Polcèvera» spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fine, delicato, persistente;

sapore: fresco, secco, leggero ma persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Val Polcèvera» Coronata:

colore: paglierino;

profumo: caratteristico, delicato, discretamente intenso e persistente;

sapore: secco, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i vini a D.O.C. «Val Polcèvera» Coronata e «Val Polcèvera» Novello qualora siano confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a D.O.C. «Val Polcèvera» possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri. I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per ciò che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Per la tappatura dei vini spumanti è vietato l'uso del tappo a fungo di plastica.

Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri.

99A2188

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 11 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino tedesco, sig. Hölzle Andreas e relativa documentazione allegata;

Considerato che i titoli tedeschi «Uber die erste staatsprufung fur das lehramt fur die sekundarstufe II» e «Uber die erste staatsprufung fur das lehramt fur die sekundarstufe I» vengono rilasciati dopo un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Siegen;

Considerato che il sig. Hölzle Andreas ha conseguito il titolo «Uber die zweite staatsprufung fur das lehramt an gymnasien» presso la competente autorità del Land Assia (Hessen, R.F.G.) in data 30 aprile 1986, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate rispettivamente in data 4 marzo 1998 dal console d'Italia in Colonia e in data 22 luglio 1997 dal console d'Italia in Francoforte sul Meno che certificano il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessato in Germania;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato dall'Istituto di lingue straniere della facoltà di economia dell'Università di Catania;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 febbraio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa conseguiti in Germania dal sig. Hölzle Andreas nato a Neuwied (R.F.T.) il 2 novembre 1958, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A2270

DECRETO 11 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale del 18 febbraio 1998 con il quale sono stati riconosciuti al sig. Doherty William Charles i titoli professionali conseguiti in Gran Bretagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Biella, sostenuta dall'interessato il 14 gennaio 1999;

Decreta:

I titoli: «Bachelor of Arts» e «Post Graduate Certificate in Education», conseguiti in Gran Bretagna dal sig. Doherty William Charles, nato a Londonderry (Irlanda del Nord) il 5 aprile 1965, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A2271

DECRETO 17 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Bresseleers Catharina e la relativa documentazione allegata;

Considerato che i titoli belga «Licentiaat in de Wetenschappen, Groep Scheikunde» viene rilasciato in data 23 settembre 1975 dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Istituto universitario di Anversa;

Considerato che la sig.ra Bresseleers Catharina ha conseguito il titolo «Geaggregeerde Voor Het Hoger Secundair Onderwijs» in data 26 ottobre 1976 presso l'Istituto universitario di Anversa, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 19 maggio 1998 dal Console d'Italia in Anversa che certificano il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Belgio;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato dal preside del liceo scientifico statale «Albert Einstein» di Piove di Sacco (Padova);

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 febbraio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Bresseleers Catharina nata a Mortsel (Belgio) il 24 marzo 1952, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso 60/A - Scienze naturali chimica e geografia, microbiologia.

Roma, 17 marzo 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A2272

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 marzo 1999.

Rideterminazione del numero di posti per accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/99.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1999 con il quale è stato rideterminato, per l'Università di Pisa, il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1998/1999;

Vista la nota 27 febbraio 1999 con la quale il rettore dell'Università di Pisa segnala che, per un disguido interpretativo della precedente lettera trasmessa in data 14 maggio 1998, è stato assegnato con il citato decreto ministeriale, all'Ateneo stesso, un numero di centosessantadue posti a fronte di un potenziale formativo dichiarato di centottanta unità;

Considerato, pertanto, di poter accogliere la richiesta dell'Università di Pisa di rettificare il numero programmato indicato nel citato decreto ministeriale 18 febbraio 1999;

Decreta:

Il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1998/1999, definito con il decreto ministeriale 18 febbraio 1999, è rideterminato per l'Università di Pisa in numero di centottanta posti.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 marzo 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A2246

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1999.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, in favore delle iniziative del settore turistico alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il proprio decreto del 20 luglio 1998 con il quale sono state emanate le predette direttive;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno siano suddivise in due quote e vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, inoltre, che il Ministro stesso, sulla base delle risorse medesime, possa modificare, con proprio decreto, le dette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando le disponibilità medesime attraverso un unico bando;

Ritenuto, per le predette motivazioni e sulla base delle risorse disponibili per il 1999 in favore del settore turistico-alberghiero, di assegnare dette risorse attraverso un unico bando;

Visto il proprio decreto del 19 marzo 1999, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, le indicazioni regionali in merito alle ulteriori attività ammissibili ed alle priorità ai fini dell'indicatore regionale, di cui all'art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale del 20 luglio 1998 in materia di estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;

Vista la propria circolare esplicativa del 19 marzo 1999 con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle predette agevolazioni in favore del settore turistico-alberghiero ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande relative al 1999;

Ritenuto opportuno garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito alla richiamata normativa;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie del 1999 per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 in favore delle iniziative del settore turistico-alberghiero di cui alle premesse sono attribuite attraverso un unico bando, i cui termini di presentazione delle domande sono fissati dal 15 aprile al 15 maggio 1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

99A2263

DECRETO 19 marzo 1999.

Ulteriori attività ammissibili e le priorità regionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 1998, in materia di estensione delle agevolazioni della legge 19 dicembre 1992, n. 488, al settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attività e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale che prevede l'indicazione da parte di ciascuna regione delle eventuali ulteriori attività ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nell'art. 2 dello stesso decreto del 20 luglio 1998, nonché delle particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, delle specifiche attività e/o tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, e del relativo punteggio, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998 che ha fissato al 12 febbraio 1999 il termine per le suddette indicazioni da parte delle regioni;

Viste le proposte avanzate dalle regioni;

Considerato che l'art. 1-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle suddette indicazioni di cui al citato art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 1998, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni nel corso dell'incontro del 24 febbraio 1999, convocato ai sensi del citato art. 1-*bis*, in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni e del decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 20 luglio 1998, le ulteriori attività ammissibili ed i punteggi relativi alle priorità religionali da utilizzare ai fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, sono riportati, in relazione alle domande del settore turistico-alberghiero presentate entro il 1999, nell'allegato al presente decreto.

2. Per le regioni che non hanno avanzato alcuna proposta in termini di attività aggiuntiva e/o punteggio, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

REGIONE PIEMONTE

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Strutture turistiche ed impianti ricreativi: porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio ed attrezzature e servizi per la nautica, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, impianti ricreativi (con esclusione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento quali sale da ballo, discoteche, sale da gioco, teatri, cinema, ecc., disciplinati dall'art.68 del R.D. 18/6/1931, n. 773), centri e sale congressuali, impianti termali, impianti di risalita, piste da sci, impianti per il golf, aree attrezzate per l'equitazione e maneggi ed impianti sportivi annessi a strutture ricettive.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Tutte le aree ammissibili	Alberghi e residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto, ampliamento, riconversione e riattivazione	20
	Centri e sale congressuali	Nuovo impianto, ampliamento, riconversione, e riattivazione	19
		Trasferimento, ammodernamento	9
	Tutte le attività ammissibili, *ad eccezione* di alberghi, residenze turistico-alberghiere, centri e sale congressuali, impianti termali, impianti di risalita e piste da sci	Nuovo impianto, ampliamento, riconversione e riattivazione	10
	Impianti termali, impianti di risalita e piste da sci	Ammodernamento	10

REGIONE VALLE D'AOSTA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)
Nessuna.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)
Nessuna.

REGIONE LOMBARDIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)
Nessuna.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)
Nessuna.

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)
Nessuna.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)
Nessuna.

REGIONE VENETO

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Aree obiettivo 2 Residenze d'epoca, sale polivalenti (ambienti che possono ospitare contemporaneamente o alternativamente mostre, incontri e rassegne culturali, con esclusione delle sale cinematografiche/teatrali e discoteche) spazi o locali attrezzati per attività ludico-ricreative (sale giochi, ludoteche, parchi giochi, parchi acquatici, parchi divertimento, sale biliardo, sale bowling e percorsi vita), impianti sportivi destinati al turista (volo a vela, deltaplano, aeromodellismo, karting, arrampicata sportiva, bocce, canoa kayak/canottaggio, golf, calcio a cinque, pattinaggio, hockey, motonautica, nuoto, pallacanestro, pallavolo, attività subacquee, sci nautico, equitazione, tennis, squash, palla tamburello, tennis tavolo, tiro con l'arco e vela), servizi termali e sanitario-terapeutici, strutture congressuali, house-boats, stabilimenti balneari (come individuati nel Docup regionale obiettivo 2 '97-'99- misura 3.1, azione b)
Impianti per l'attracco, l'alaggio e il ricovero dei natanti lungo i percorsi turistici fluviali e lagunari (come individuati nel Docup obiettivo 2 '97-'99- misura 3.1, azione c).

Aree obiettivo 5b Infrastrutture ed impianti per lo sci alpino e da fondo, infrastrutture ed impianti per il turismo fluviale, lagunare e lacuale (come individuate nel Docup obiettivo 5b '94-'99 misure 4.4.1 e 4.4.2).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Obiettivo 2	Sale polivalenti, spazi o locali attrezzati per attività ludico-ricreative, impianti sportivi destinati al turista, servizi termali e sanitario-terapeutici, strutture congressuali, house-boats e stabilimenti balneari	Nuovo impianto	9
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	10
Obiettivo 5b	Infrastrutture ed impianti per lo sci alpino e da fondo; infrastrutture ed impianti per il turismo fluviale, lagunare e lacuale	Nuovo impianto	9
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	10

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Stabilimenti balneari, impianti ricreativi, centri congressuali e stabilimenti termali (come individuate nella L. R. n.16 del 25 agosto 1965, art.2 e dai Docup obiettivi 2 e 5b '94-'96 '97-'99).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Stabilimenti balneari, impianti ricreativi, centri congressuali e stabilimenti termali	Nuovo impianto	15
		Ammodernamento	13
		Riconversione	10
		Riattivazione	8
	Tutte le altre attività ammissibili	Nuovo impianto	10
		Ammodernamento	8
		Riconversione	5
		Riattivazione	3

REGIONE LIGURIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Parchi per vacanze (come individuata nella L.R. n. 7 del 28 gennaio 1983), rifugi escursionistici (come individuata nella L.R. n. 13 del 25 maggio 1992), porti e approdi turistici, strutture per la nautica da diporto (come individuata nel DPR n.509 del 2 dicembre 1997, art.2, comma 1 - Docup obiettivo 2), stabilimenti balneari e spiagge attrezzate (come individuate nel Docup obiettivo 2), campi da golf e impianti sportivi e ricreativi (come individuata nel Docup obiettivo 2 CE n. C (97) 2202 del 24 luglio 1997).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Alberghi, motels, villaggi-albergo, porti e approdi turistici, campi da golf	Tutte le tipologie	10

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)
Nessuna.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Campagnola Emilia, Carpi, Cavezzo, Copparo, Correggio, Fabbrico, Ferrara, Novi di Modena, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Ro Ferrarese, Rolo, San Martino in Rio	Alberghi	Ampliamento e ammodernamento	24
		Altre tipologie	14
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	18
		Altre tipologie	8
Bagno di Romagna, Busana, Camugnano, Castel di Casio, Castiglion de' Pepoli, Collagna, Corniglio, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Ligonchio, Lizzano in Belvedere, Monchio delle Corti, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Portico San Benedetto, Premilcuore, Ramiseto, Riolunato, Santa Sofia, Terenzo, Tredozio, Vernasca, Villa Minozzo	Alberghi e campeggi	Ampliamento e ammodernamento	30
		Altre tipologie	20
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	24
		Altre tipologie	14
Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato	Alberghi, villaggi turistici e campeggi	Ampliamento e ammodernamento	30
		Altre tipologie	20
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	24
		Altre tipologie	14
Bardi, Bettola, Calestano, Carpineti, Compiano, Ferriere, Galeata, Pellegrino Parmense, Roncofreddo, Tizzano Val Parma, Varsi	Alberghi e campeggi	Ampliamento e ammodernamento	26
		Altre tipologie	16
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	22
		Altre tipologie	12
Albareto, Bedonia, Berceto, Berra, Bobbio, Bore, Borgo Tossignano, Borgo Val di Taro, Casola Valsenio, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castelnovo Ne' Monti, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini D'Olmo, Fontanelice, Granaglione, Lagosanto, Lama Mocogno, Mercato Saraceno, Monghidoro, Montefiorino, Montese, Morfasso, Neviano degli Arduini, Ottone, Palagano, Palanzano, Polinago, Rocca San Casciano, San Benedetto Val di Sambro, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Solignano, Toano, Tornolo, Torriana, Valmozzola, Verghereto, Vetto, Zerba, Zocca	Tutte le attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	18
		Altre tipologie	8

REGIONE TOSCANA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Aree obiettivo 2 Porti e approdi turistici (come individuate nella L. R. n.36 del 9 agosto 1979), stabilimenti balneari, strutture congressuali, stabilimenti termali, aree attrezzate per la sosta di auto caravan, impianti sportivi non agonistici, parchi acquatici.

Aree obiettivo 5b Porti e approdi turistici (come individuate nella L. R. n.36 del 9 agosto 1979), strutture congressuali, stabilimenti termali, aree attrezzate per la sosta di auto caravan, strutture destinate ad attività ricreative, parchi acquatici, piste da sci ed impianti di risalita (come individuate nella L. R. n.93 del 13 dicembre 1993).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Strutture ricettive, agenzie di viaggio e turismo, porti e approdi turistici, piste da sci ed impianti di risalita	Ammodernamento, riconversione e trasferimento	2
		Altre tipologie	1
	Tutte le altre attività ammissibili	Ammodernamento, riconversione e trasferimento	1

REGIONE UMBRIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Strutture congressuali, stabilimenti termali, residenze di campagna, residenze della salute e rifugi escursionistici.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Alberghi e villaggi-albergo	Ammodernamento e ampliamento	10
		Nuovo impianto e riconversione	8
		Riattivazione e trasferimento	6
	Case e appartamenti per vacanze e strutture congressuali	Ammodernamento e ampliamento	9
		Nuovo impianto e riconversione	7
		Riattivazione e trasferimento	5
	Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, stabilimenti termali, agenzie di viaggio, residenze di campagna e residenze della salute	Ammodernamento e ampliamento	8
		Nuovo impianto e riconversione	6
		Riattivazione e trasferimento	4
	Campeggi	Ammodernamento e ampliamento	7
		Nuovo impianto e riconversione	5
		Riattivazione e trasferimento	3
	Case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi escursionistici	Ammodernamento e ampliamento	6
		Nuovo impianto e riconversione	4
		Riattivazione e trasferimento	2

REGIONE MARCHE

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Rifugi escursionistici e country house (come individuate nella L.R. n.31/94), stabilimenti balneari (come individuate nella L.R. n.33/91, nel Docup obiettivo 2 - ISTAT 92.72.1), spiagge attrezzate e impianti ricreativi (discoteche e sale da ballo) (come individuate nella L.R. n.33/91, nella L.424/89 e nella delibera consiliare applicativa n.238/90, solo in zona costiera), esercizi della ristorazione – (solo nei centri storici) (come individuate nel Docup obiettivo 2, azione 3.6 –"sviluppo e rafforzamento del turismo e delle potenzialità dei centri storici"), centri congressuali e centri museali (come individuate nel Docup obiettivo 2 e 5b), aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, (come individuate nella L.R. n.31/96), recupero borgo turistico (si intende recupero di nuclei frazionali per creazione di infrastrutture connesse al turismo e strutture ricettive minori, come individuate nel Docup obiettivo 2, Azione 3.1 sub B e nel Docup obiettivo 5b, Misura 2.1.5), infrastrutture leggere parchi (sentieristica e monitoraggio, locali esposizione prodotti, trasporto nel parco, come individuate nel Docup obiettivo 2, azione 3.5 e nel Docup obiettivo 5b, misura 1.2.1), impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive esistenti, come individuate nella L.R. n. 33/91, nel Docup obiettivo 5b, misura 2.1.5 e nel Docup obiettivo 2, azione 3.1 sub A), impianti di risalita (come individuate nel Docup obiettivo 5b, misura 2.1.5 e nella L.R. n. 33/91), stabilimenti termali (come individuate nel Docup obiettivo 5b, misura 2.1.5).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Acqualagna, Apecchio, Apiro, Auditore, Belforte del Chienti, Cagli, Casteldelci, Castignano, Cingoli, Colmurano, Comunanza, Esanatoglia, Fiuminata, Force, Fossombrone, Mondavio, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montelparo, Montemaggiore al Metauro, Novafeltria, Palmiano, Piobbico, Roccafluvione, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, Sefro, Serrapetrona, Serrungarina, Servigliano, Staffolo	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Ampliamento e ammodernamento	25
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Ampliamento e ammodernamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Rifugi alpini ed escursionistici	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	24
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	15
		Ampliamento e ammodernamento	22
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	25
	Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	22
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	25
	Impianti di risalita	Ampliamento e ammodernamento	30
	Centri congressuali e museali	Ampliamento e ammodernamento	30
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	27
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	15
		Ampliamento e ammodernamento	18
	Borgo turistico	Ampliamento e ammodernamento	30
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	27
Ascoli Piceno, Borgo Pace, Caldarola, Camerino, Cantiano, Castelraimondo, Cerreto d'Esi, Fermignano, Folignano, Frontone, Loro Piceno, Macerata Feltria, Maiolo, Matelica, Mercatino Conca, Mergo, Muccia, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pioraco, Poggio San Vicino, Rosora, Rotella, Saltara, San Leo, San Lorenzo in Campo, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sassofeltrio, Sassoferrato, Serravalle di Chienti, Smerillo, Treia, Urbania, Urbino	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Nuovo impianto	12
		Ampliamento e ammodernamento	30
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	25
	Campeggi e villaggi turistici	Nuovo impianto	20
		Ampliamento e ammodernamento	25
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	25
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	23
	Rifugi alpini ed escursionistici	Nuovo impianto	15
		Ampliamento, ammodernamento ricoonversione, riattivazione e trasferimento	23
	Agenzie di viaggio	Riconversione, riattivazione e trasferimento	10
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto, ricoonversione, riattivazione, e trasferimento	20
		Ampliamento e ammodernamento	15
	Impianti sportivi (solo se annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto	20
	Impianti di risalita	Ampliamento e ammodernamento	30
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto, ampliamento e ammodernamento	20
	Borgo turistico	Ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento	30
Appignano del Tronto, Barchi, Belforte all'Isauro, Camporotondo di Fiastrone, Cupramontana, Fratte Rosa, Gagliole, Gualdo, Isola del Piano, Lunano, Maltignano, Mercatello sul Metauro, Monte Cerignone, Monte san martino, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Monteleone di Fermo, Penna San Giovanni, Petriano, Piagge, Ripe San Ginesio, San Giorgio di Pesaro, Sant'Ippolito, Santa Vittoria in Matenano, Sassocorvaro, Serra Sant'Abondio, Talamello, Tavoleto, Venarotta	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Ampliamento e ammodernamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	10
	Rifugi alpini ed escursionistici	Ampliamento e ammodernamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	15
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	8
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	5
Arquata del Tronto, Bolognola, Montecopiolo, Montefortino, Pennabilli, Piandimeleto, Urbisaglia, Ussita, Visso	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Ampliamento e ammodernamento	23
	Campeggi e villaggi turistici	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	18
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Ampliamento e ammodernamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Rifugi alpini ed escursionistici	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	26
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	12
		Ampliamento e ammodernamento	22
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto	12
		Ampliamento e ammodernamento	20
	Impianti di risalita	Ampliamento e ammodernamento	26
	Centri congressuali e museali	Ampliamento e ammodernamento	26
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	30
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Ampliamento e ammodernamento	23
	Infrastrutture leggere parchi	Nuovo impianto	17
		Ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento	30
Amandola, Arcevia, Carpegna, Castelsantangelo sul Nera, Fabriano, Fiastra, Frontino, Montegallo, Montemonaco, Pietrarubbia, San Ginesio, Serra San Quirico	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Ampliamento e ammodernamento	25
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	30
	Campeggi e villaggi turistici	Nuovo impianto	15
		Ampliamento e ammodernamento	20
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	27
	Rifugi alpini ed escursionistici	Nuovo impianto	15
		Ampliamento e ammodernamento	27
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	30
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Tutte le tipologie	20
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto, ampliamento e ammodernamento	15
	Centri congressuali e museali	Riconversione, riattivazione e trasferimento	30
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	13
		Ampliamento e ammodernamento	27
	Infrastrutture leggere parchi	Nuovo impianto	20
		Ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento	30

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Acquacanina, Cessapalombo, Fiordimonte, Pievetorina, Pievebovigliana, Montecavallo	Rifugi alpini ed escursionistici	Nuovo impianto	10
		Ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento	15
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	10
		Ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione e trasferimento	15
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	20
	Infrastrutture leggere parchi	Nuovo impianto, ampliamento e ammodernamento	20
Castelleone di Suasa, Castelplanio, Castorano, Cossignano, Filottrano, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte Rubbiano, Offida, Poggio San Marcello, Ripatransone	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Ampliamento e ammodernamento	20
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Ampliamento e ammodernamento	15
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	16
	Rifugi alpini ed escursionistici	Riconversione, riattivazione e trasferimento	17
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	5
		Ampliamento e ammodernamento	15
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	18
		Ampliamento e ammodernamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Tutte le tipologie	20
	Centri congressuali e museali	Nuovo impianto	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	22
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	20
Appignano, Belmonte Piceno, Colli del Tronto, Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Montappone, Monte Vidon Combatte, Montecarotto, Montecassiano, Montefano, Montefiore dell'Aso, Montottone, Petritoli, Pollenza, San Marcello, Serra de' Conti, Spinetoli	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Nuovo impianto	24
		Ampliamento e ammodernamento	23
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	22
	Campeggi e villaggi turistici	Nuovo impianto	20
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Nuovo impianto, ampliamento e ammodernamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
	Rifugi alpini ed escursionistici	Nuovo impianto	10
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	10
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto, riconversione, riattivazione e trasferimento	15
		Ampliamento e ammodernamento	18
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto	15
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
	Centri congressuali e museali	Nuovo impianto	10
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	22
Barbara, Carassai, Castel di Lama, Castelbellino, Falerone, Grottazzolina, Massa Fermana, Monsanpietro Morico, Monterinaldo, Monte Roberto, Monte San Vito, Monte Vidon Corrado, Moresco, Morro d'Alba, Ortezzano, Ponzano di Fermo, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Nuovo impianto, riconversione, riattivazione e trasferimento	6
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Riconversione, riattivazione e trasferimento	4
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	10
		Ampliamento e ammodernamento	8
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	12
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Ampliamento e ammodernamento	8
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	12
	Centri congressuali e museali	Nuovo impianto, riconversione, riattivazione e trasferimento	10
Montegrimano	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Ampliamento e ammodernamento	24
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	20
		Ampliamento e ammodernamento	24
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto	18
		Ampliamento e ammodernamento	26
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	12
		Ampliamento e ammodernamento	24
	Centri congressuali e museali	Nuovo impianto	17
		Ampliamento e ammodernamento	24
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	14
		Ampliamento e ammodernamento	22
Acquasanta Terme, Tolentino, Genga, Sarnano	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Nuovo impianto	19
		Ampliamento e ammodernamento	26
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Campeggi e villaggi turistici	Ampliamento e ammodernamento	22
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Nuovo impianto, riconversione, riattivazione e trasferimento	16
		Ampliamento e ammodernamento	22
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	13
		Ampliamento e ammodernamento	19
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	17
		Ampliamento e ammodernamento	22
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	14
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto, ampliamento e ammodernamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	25
		Ampliamento e ammodernamento	28
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
	Centri congressuali e museali	Ampliamento e ammodernamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	16
	Aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan	Nuovo impianto	14

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Senigallia	Alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere	Ampliamento e ammodernamento	30
	Campeggi e villaggi turistici	Ampliamento e ammodernamento	30
	Ostelli per la gioventù, country house, case e appartamenti per vacanze	Nuovo impianto	3
		Ampliamento e ammodernamento	25
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	13
	Agenzie di viaggio	Ampliamento e ammodernamento	20
	Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate	Nuovo impianto	12
		Ampliamento e ammodernamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	10
	Impianti ricreativi e esercizi della ristorazione	Nuovo impianto	9
		Ampliamento e ammodernamento	27
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	17
	Impianti sportivi (annessi o funzionalmente collegati a strutture ricettive)	Nuovo impianto	9
		Ampliamento e ammodernamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	15
	Centri congressuali e museali	Riconversione, riattivazione e trasferimento	17

REGIONE LAZIO

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)
Nessuna.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)
Nessuna.

REGIONE ABRUZZO

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)
Nessuna.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Abbateggio, Acciano, Aielli, Alfedena, Arsita, Ateleta, Barete, Bariaciano, Barrea, Bisegna, Bologano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Calascio, Campli, Campo di Giove, Campotosto, Cansano, Capestrano, Capitignano, Caramanico, Carapelle Calvisio, Carpineto della Nora, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Castiglione a Casauria, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Civitella Casanova, Civitella del Tronto, Civitella Messer Raimondo, Collarmele, Corfinio, Cortino, Corvara, Crognaleto, Fagnano, Fano Adriano, Fara San Martino, Farindola, Fontecchio, Gagliano Aterno, Gamberale, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Guardiagrele, Isola del Gran Sasso, Lama dei Peligni, L'aquila, Lecce nei Marsi, Lettomanoppello, Lettopalena, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Manoppello, Montebello di Bertona, Montenerodomo, Montereale, Montorio al Vomano, Ocre, Ofena, Opi, Ovindoli, Pacentro, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pescosansonesco, Pietracamela, Pizzoferrato, Pizzoli, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Rapino, Rivisondoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Rocca Santa Maria, Roccacasale, Roccamorice, Roccaraso, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant' Eufemia a Maiella, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Secinaro, Serramonacesca, Sulmona, Taranta Peligna, Tione degli Abruzzi, Tocco a Casauria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana, Villa Celiera, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villavallelonga, Villetta Barrea	Alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, agenzie di viaggio incoming.	Ampliamento e ammodernamento	15
		Riconversione e riattivazione	13
		Nuovo Impianto e trasferimento	10
	Campeggi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze	Ampliamento e ammodernamento	14
		Riconversione e riattivazione	12
		Nuovo Impianto e trasferimento	9
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici	Ampliamento e ammodernamento	13
		Riconversione e riattivazione	11
		Nuovo Impianto e trasferimento	8
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	10
		Riconversione e riattivazione	8
		Nuovo Impianto e trasferimento	5
Alba Adriatica, Città Sant' Angelo, Francavilla al Mare, Giulianova, Martinsicuro, Montesilvano, Pescara, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto.	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, agenzie di viaggio incoming.	Ampliamento e ammodernamento	13
		Riconversione	12
		Riattivazione e trasferimento	11
		Nuovo Impianto	9
	Alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù	Ampliamento e ammodernamento	12
		Riconversione	11
		Riattivazione e trasferimento	10
		Nuovo Impianto	8
	Campeggi, affittacamere	Ampliamento e ammodernamento	11
		Riconversione	10
		Riattivazione e trasferimento	9
		Nuovo Impianto	7
	Motels	Ampliamento e ammodernamento	9
		Riconversione	8
		Riattivazione e trasferimento	7
		Nuovo Impianto	5
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	8
		Riconversione	7
		Riattivazione e trasferimento	6
		Nuovo Impianto	4

Casalbordino, Fossacesia, Ortona, Rocca San Giovanni, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto	Villaggi-albergo, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici	Ampliamento e ammodernamento	14
		Riconversione e riattivazione	13
		Nuovo Impianto	11
		Trasferimento	9
	Alberghi, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù	Ampliamento e ammodernamento	13
		Riconversione e riattivazione	12
		Nuovo Impianto	10
		Trasferimento	8
	Residenze turistico-alberghiere, affittacamere,. agenzie di viaggio incoming	Ampliamento e ammodernamento	12
		Riconversione e riattivazione	11
		Nuovo Impianto	9
		Trasferimento	7
	Motels	Ampliamento e ammodernamento	10
		Riconversione e riattivazione	9
		Nuovo Impianto	7
		Trasferimento	5
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	9
		Riconversione e riattivazione	8
		Nuovo Impianto	6
		Trasferimento	4
Alanno, Anversa, Archi, Atessa, Atri, Avezzano, Balsorano, Basciano, Bisenti, Bomba, Borrello, Bugnara, Canistro, Canzano, Capistrello, Caporciano, Cappadocia, Carpineto Sinello, Carsoli, Carunchio, Casalanguida, Casalincontrada, Casoli, Castel Castagna, Castel di Sangro, Castelguidone, Castellafiume, Castellalto, Castiglione Messer Marino, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celenza sul Trigno, Cellino Attanasio, Cermignano, Civita D'Antino, Civitaluparella, Civitaquana, Civitella Roveto, Cocullo, Colledara, Colledimacine, Colledimezzo, Collelongo, Collepietro, Cugnoli, Cupello, Dogliola, Fallo, Fossa, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Introdacqua, Lentella, Liscia, Loreto Aprutino, Luco dei Marsi, Lucoli, Mantefino, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Monteodorisio, Morino, Navelli, Nocciano, Notaresco, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Paglieta, Palmoli, Penna Sant'Andrea, Pennadomo, Pennapiedimonte, Penne, Pereto, Pettorano sul Gizio, Pietraferrazzana, Pietranico, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Prezza, Quadri, Raiano, Rocca di Botte, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Buono, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Giovanni Lipioni, San Pio delle Camere, San Vincenzo valle Roveto, Sante Marie, Scafa, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Tornareccio, Tornimparte, Torrebruna, Torricella Peligna, Trasacco, Tufillo, Turrivalignani, Vicoli, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Maria, Villalago, Vittorito	Alloggi agro-turistici, rifugi alpini, agenzie di viaggio incoming	Ampliamento e ammodernamento	15
		Riconversione e riattivazione	14
		Trasferimento	13
		Nuovo Impianto	11
	Case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù	Ampliamento e ammodernamento	14
		Riconversione e riattivazione	13
		Trasferimento	12
		Nuovo Impianto	10
	Campeggi	Ampliamento e ammodernamento	13
		Riconversione e riattivazione	12
		Trasferimento	11
		Nuovo Impianto	9
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, affittacamere	Ampliamento e ammodernamento	12
		Riconversione e riattivazione	11
		Trasferimento	10
		Nuovo Impianto	8
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	10
		Riconversione e riattivazione	9
		Trasferimento	8
		Nuovo Impianto	6
Altino, Ancarano, Ari, Arielli, Bellante, Bucchianico, Canosa Sannita, Cappelle sul Tavo, Casa Candiтella, Castel Frentano, Catignano, Cepagatti, Chieti, Collecorvino, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Crecchio, Elice, Fara Filorum Petri, Filetto, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, Miglianico, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Moscufo, Mozzagrogna, Nereto, Orsogna, Perano, Pianella, Picciano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rosciano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Sant' Eusanio del Sangro, Sant'Egidio. alla Vibrata, Sant'Omero, Santa Maria Imbaro, Spoltore, Teramo, Tollo, Torano Nuovo., Torre de' Passeri, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Villalfonsina, Villamagna	Alloggi agro-turistici, agenzie di viaggio incoming	Ampliamento e ammodernamento	13
		Riconversione e riattivazione	12
		Nuovo Impianto	11
		Trasferimento	9
	Residenze turistico-alberghiere, campeggi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù	Ampliamento e ammodernamento	12
		Riconversione e riattivazione	11
		Nuovo Impianto	10
		Trasferimento	8
	Alberghi, villaggi-albergo, villaggi turistici	Ampliamento e ammodernamento	11
		Riconversione e riattivazione	10
		Nuovo Impianto	9
		Trasferimento	7
	Motels	Ampliamento e ammodernamento	9
		Riconversione e riattivazione	8
		Nuovo Impianto	7
		Trasferimento	5
	Tutte le altre attività ammissibili	Ampliamento e ammodernamento	8
		Riconversione e riattivazione	7
		Nuovo Impianto	6
		Trasferimento	4

REGIONE MOLISE

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Pensioni, stabilimenti balneari, stabilimenti termali, centri di turismo nautico, esercizi di ristoro solo se annessi alle strutture ricettive, impianti sportivi e ricreativi solo se collegati alle strutture ricettive (come individuate nella L.R. 3/5/1995 n.19 – Titolo I° art.3) e dimore rurali (come individuate nella L.R. 3/5/1995 n.19 – Titolo II° art.15).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Agnone, Capracotta	Alberghi – *strutture medio piccole* e dimore rurali	Nuovo impianto	30
		Ammodernamento e Ampliamento	28
	Pensioni	Nuovo impianto	29
		Ammodernamento e Ampliamento	27
	Residenze turistico–alberghiere, esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	28
		Ammodernamento e ampliamento	26
Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggiosannita, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Vastogirardi	Alberghi – *strutture medio piccole* e dimore rurali	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e Ampliamento	23
	Pensioni	Nuovo impianto	24
		Ammodernamento e Ampliamento	22
	Residenze turistico – alberghiere, esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	23
		Ammodernamento e ampliamento	21
Venafro	Alberghi – *strutture medio piccole* e dimore rurali	Nuovo impianto	30
		Ammodernamento e ampliamento	28
	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali* e pensioni	Nuovo impianto	29
		Ammodernamento e ampliamento	27
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	28
		Ammodernamento e ampliamento	26
Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano	Alberghi – *strutture medio piccole* e dimore rurali	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	23
	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali* e pensioni	Nuovo impianto	24
		Ammodernamento e ampliamento	22
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	23
		Ammodernamento e ampliamento	21
Isernia	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali* e pensioni	Nuovo impianto	30
		Ammodernamento e ampliamento	29
	Alberghi – *strutture medio piccole*	Nuovo impianto	29
		Ammodernamento e ampliamento	28
	Dimore rurali e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	28
		Ammodernamento e ampliamento	27
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive	Nuovo impianto	27
		Ammodernamento e ampliamento	26
	Ostelli per la gioventù e stabilimenti termali	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
	Residenze turistico-alberghiere e campeggi	Nuovo impianto	21
		Ammodernamento e ampliamento	20
Bagnoli del Trigno, Cantalupo del Sannio, Carpinone, Castelpetroso Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, . Roccasicura, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali* e pensioni	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
	Alberghi – *strutture medio piccole*	Nuovo impianto	24
		Ammodernamento e ampliamento	23
	Dimore rurali e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	23
		Ammodernamento e ampliamento	22
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive	Nuovo impianto	22
		Ammodernamento e ampliamento	21
	Ostelli per la gioventù e stabilimenti termali	Nuovo impianto	20
		Ammodernamento e ampliamento	19
	Residenze turistico-alberghiere e campeggi	Nuovo impianto	16
		Ammodernamento e ampliamento	15
Boiano, San Massimo	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali*	Nuovo impianto	30
		Ammodernamento e ampliamento	29
	Alberghi – *strutture medio piccole*	Nuovo impianto	29
		Ammodernamento e ampliamento	28
	Stabilimenti termali e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	28
		Ammodernamento e ampliamento	27
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive	Nuovo impianto	27
		Ammodernamento e ampliamento	26
	Residenze turistico-alberghiere, dimore rurali e pensioni	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
Campochiaro, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle D'Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Polo Matese, Sepino, Spinete	Alberghi - *strutture integrate polifunzionali*	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
	Alberghi - *strutture medio piccole*	Nuovo impianto	24
		Ammodernamento e ampliamento	23
	Stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	23
		Ammodernamento e ampliamento	22
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive	Nuovo impianto	22
		Ammodernamento e ampliamento	21
	Residenze turistico-alberghiere, dimore rurali e pensioni	Nuovo impianto	20
		Ammodernamento e ampliamento	19

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Campobasso	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali*	Nuovo impianto	30
		Ammodernamento e ampliamento	29
	Alberghi – *strutture medio piccole*	Nuovo impianto	28
		Ammodernamento e ampliamento	27
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	27
		Ammodernamento e ampliamento	26
	Ostelli per la gioventù e dimore rurali	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
	Campeggi	Nuovo impianto	22
		Ammodernamento e ampliamento	21
Baranello, Busso, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino sul Biferno, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Limosano, Lucito, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello, Molise, Monacilioni, Montagano, Ortatino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sannitico, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, San Giovanni in Galdo, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali*	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
	Alberghi – *strutture medio piccole*	Nuovo impianto	23
		Ammodernamento e ampliamento	22
	Esercizi di ristoro annessi alle strutture ricettive e impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto	22
		Ammodernamento e ampliamento	21
	Ostelli per la gioventù e dimore rurali	Nuovo impianto	20
		Ammodernamento e ampliamento	19
	Campeggi	Nuovo impianto	17
		Ammodernamento e ampliamento	16
Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli,	Alberghi – *strutture medio piccole*, pensioni, stabilimenti balneari e centri di turismo nautico	Nuovo impianto e ampliamento	30
		Ammodernamento	29
	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali*	Nuovo impianto e ampliamento	29
		Ammodernamento	28
	Impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto e ampliamento	27.
		Ammodernamento	26
	Residenze turistico – alberghiere, campeggi, villaggi turistici e ostelli per la gioventù	Nuovo impianto e ampliamento	25
		Ammodernamento	24
Acquaviva, Castelmauro, Civitacampomarano, Collecroce, Guglionesi, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Monte Cilcone, Montefalcone nel Sannio, Montemuro, Palata, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna,	Alberghi – *strutture medio piccole*, pensioni, stabilimenti balneari e centri di turismo nautico	Nuovo impianto e ampliamento	25
		Ammodernamento	24
	Alberghi – *strutture integrate polifunzionali*	Nuovo impianto e ampliamento	24
		Ammodernamento	23
	Impianti sportivi e ricreativi collegati alle strutture ricettive	Nuovo impianto e ampliamento	22
		Ammodernamento	21
	Residenze turistico – alberghiere, campeggi, villaggi turistici e ostelli per la gioventù	Nuovo impianto e ampliamento	20
		Ammodernamento	19
Larino	Alberghi e villaggi–albergo	Nuovo impianto	29
		Ammodernamento e ampliamento	28
	Dimore rurali e ostelli per la gioventù	Nuovo impianto	25
		Ammodernamento e ampliamento	24
Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi	Alberghi e villaggi–albergo	Nuovo impianto	24
		Ammodernamento e ampliamento	23
	Dimore rurali e ostelli per la gioventù	Nuovo impianto	20
		Ammodernamento e ampliamento	19

REGIONE CAMPANIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Strutture congressuali (sale convegni intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni di moda e mondane, con adeguati locali per servizi di segreteria ed organizzativi e simili), parchi di divertimento (ISTAT 92.33.0), impianti di risalita, sciovie, campi da golf, stabilimenti termali (ISTAT 93.04.2), strutture sportive, ricreative e per il tempo libero (piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, piste di go-kart, maneggi, impianti per la pesca sportiva e simili) e stabilimenti balneari (ISTAT 92.72.1)
(come individuate nella L.R. n. 40 del 28 agosto 1984 e nei P.O./F.E.S.R. misura 3.1.1 Commissione U.E. prot. SG(97) D/7422 del 4 settembre 1997).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Amalfi, Anacapri, Atrani, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Capri, Cetara, Conca dei Marini, Forio, Furore, Ischia, Lacco Ameno, Maiori, Massalubrense, Meta, Minori, Piano di Sorrento, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Agnello, Serrara Fontana, Sorrento, Vico Equense, Vietri sul Mare.	Strutture congressuali e stabilimenti balneari	Tutte le tipologie	30
	Parchi di divertimento	Tutte le tipologie	24
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Nuovo impianto	18
		Altre tipologie	24
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3, 4 e 5 stelle	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	24
	Villaggi turistici e campeggi	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	18
Agropoli, Ascea, Atena Lucana, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Buonabitacolo, Camerota, Capaccio, Casalbuono, Casalvelino, Castellabate, Castellammare di Stabia, Castelvolturno, Cellole, Centola, Giugliano in Campania, Gragnano, Ispani, Mondragone, Monte di Procida, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Montecorice, Morigerati, Padula, Pertosa, Pisciotta, Polla, Pollica, Pompei, Pozzuoli, Procida, Sala Consilina, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Santa Maria la Carità, Santa Marina, Sapri, Sassano, Sessa Aurunca, Teggiano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vibonati.	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3 o 4 stelle, strutture congressuali e stabilimenti balneari	Tutte le tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2 stelle e parchi di divertimento	Tutte le tipologie	24
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 5 stelle, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Nuovo impianto	18
		Altre tipologie	24
	Villaggi turistici, campeggi, alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	24
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	18
Ailano, Acerno, Aquara, Agerola, Alfano, Arienzo, Arpaia, Auletta, Avella, Aversa, Bagnoli Irpino, Baiano, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Bonea, Bucciano, Bracigliano, Buccino, Calabritto, Calvanico, Campagna, Campora, Cannalonga, Caposele, Capriati al Volturno, Capua, Casaletto Spartano, Casalnuovo di Napoli, Caselle in Pittari, Cassano Irpino, Castel San Giorgio, Castello Matese, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelvetere sul Calore, Castiglione dei Genovesi, Cautano, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cerreto Sannita, Cervinara, Cervino, Chiusano San Domenico, Cicerale, Colliano, Conca della Campania, Controne, Contursi, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Cusano Mutri, Eboli, Ercolano, Faicchio, Falciano del Massico, Felitto, Fisciano, Foglianise, Fontegreca, Forchia, Frasso Telesino, Futani, Gallo, Galluccio, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Gioia Sannitica, Giungano, Guardia Sanframondi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Letino, Lettere, Lioni, Lustra, Maddaloni, Magliano Vetere, Marcianise, Marzano Appio, Massa di Somma, Melizzano, Mercato San Severino, Mercogliano, Mignano Monte Lungo, Moiano, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montella, Montesarchio, Monte Forte Cilento, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Irpino, Montemarano, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morcone, Mugnano del Cardinale, Mutri, Novi Velia, Nusco, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ospedaletto d'Alpinolo, Ottati, Ottaviano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pellazzano, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Piedimonte Matese, Pietraroja, Pietrastornina, Pimonte, Pollena Trocchia, Pomigliano D'Arco, Pontecagnano, Postiglione, Prata Sannita, Prignano Cilento, Quadrelle, Qualiano, Quarto, Raviscanina, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Roccamonfina Roccarainola, Rofrano, Roscigno, Rotondi, Rutino, Sacco, Salento, San Cipriano Picentino, San Felice a Cancello, San Giuseppe Vesuviano, San Gregorio Magno, San Gregorio Matese, San Lorenzello, San Mango Piemonte, San Martino Valle Caudina, San Mauro la Bruca, San Michele di Serino, San Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, San Sebastiano al Vesuvio, San Valentino Torio, Sant'Agata dei Goti, Sant'Anastasia, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo d'Alife, Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Santa Lucia di Serino, Santa Maria Capua Vetere, Santo Stefano del Sole, Sanza, Sarno, Scafati, Scala, Senerchia, Serino, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Sirignano, Solofra, Solopaca, Somma Vesuviana, Sorbo Serpico, Sperone, Stella Cilento, Stio, Summonte, Telese, Terzigno, Tocco Caudio, Torchiara, Torrecuso, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle Agricola, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vitulano, Volturara Irpina, Sant'Angelo a Fasanella.	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3 stelle, impianti di risalita, sciovie e campi da golf	Tutte le tipologie	30
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2 stelle, villaggi turistici, campeggi, alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Tutte le tipologie	24
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	18
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 4 e 5 stelle	Nuovo impianto	18
		Altre tipologie	24
	Affittacamere e case ed appartamenti per vacanze	Tutte le tipologie	12
	Parchi di divertimento	Tutte le tipologie	6
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Strutture congressuali	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	18
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero e stabilimenti balneari	Attività non ammissibili	

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Aiello del Sabato, Apollosa, Arzano, Capriglia Irpina, Casagiove, Casavatore, Casoria, Castel Morrone, Castelpoto, Cercola, Contrada, Fragneto Monforte, Grottolella, Limatola, Manocalzati, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Montefredane, Pesco Sannita, Portici, San Giorgio a Cremano, San Leucio del Sannio, San Nicola la Strada, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Volla, Mugnano di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2, 3, 4 e 5 stelle, strutture congressuali, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio	Tutte le tipologie	30
	Ostelli per la gioventù e stabilimenti termali	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	18
	villaggi turistici e campeggi	Nuovo impianto	0
		Altre tipologie	12
	Parchi di divertimento	Tutte le tipologie	12
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Attività non ammissibili	
Acerra, Airola, Alife, Atripalda, Caiazzo, Calvi Risorta, Carinola, Casaluce, Casapesenna, Cava dei Tirreni, Cimitile, Liveri, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Nola, Paduli, Pagani, Pietrelcina, Pontelandolfo, San Prisco, Sant'Angelo dei Lombardi, Teano, Visciano	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 2 e 3 stelle e ostelli per la gioventù	Tutte le tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	24
	Villaggi turistici, campeggi, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze	Nuovo impianto	24
		Altre tipologie	30
	Alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Tutte le tipologie	24
	Strutture congressuali	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	18
	Stabilimenti termali e strutture sportive, ricreative e per il tempo libero	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	18
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Stabilimenti balneari	Attività non ammissibili	
Afragola, Albanella, Altavilla Irpina, Altavilla Salentina, Alvignano, Amorosi, Andretta, Angri, Apice, Aquilonia, Ariano Irpino, Arpaise, Baia e Latina, Baselice, Bellona, Bisaccia, Bonito, Brusciano, Buonalbergo, Caggiano, Caianello, Cairano, Caivano, Calitri, Calvi, Calvizzano, Camigliano, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Camposano, Cancello ed Arnone, Candida, Capodrise, Carbonara di Nola, Cardito, Carife, Carinaro, Casalbore, Casal di Principe, Casalduni, Casamarciano, Casandrino, Casapulla, Casola, Castel Baronia, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castelfranci, Castelfranco in Miscano, Castello di Cisterna, Castelnuovo di Conza, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Ceppaloni, Cesa, Cesinari, Chianche, Cicciano, Ciorlano, Circello, Colle Sannita, Comiziano, Conza della Campania, Crispano, Curti, Domicella, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Flumeri, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forino, Formicola, Fragneto l'Abbate, Francolise, Frattamaggiore, Frattaminore, Frigento, Frignano, Gesualdo, Giano Vetusto, Ginestra degli Schiavoni, Grazzanise, Greci, Gricignano di Aversa, Grottaminarda, Grumo Nevano, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Liberi, Luogosano, Lusciano, Macerata Campania, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Monteniletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Moschiano, Orta di Atella, Pago del Vallo di Lauro, Pago Veiano, Palma Campania, Palomonte, Parete, Parolise, Pastorano, Paternopoli, Petruro Irpino, Piana di Monte Verna, Pietradefusi, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Poggiomarino, Ponte, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Principato Ultra, Pratella, Pratola Serra, Presenzano, Puglianello, Quindici, Recale, Reino, Riardo, Ricigliano, Rocca d'Evandro, Rocca San Felice, Roccabascerana, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Romagnano al Monte, Ruviano, Salvitelle, Salza Irpina, San Bartolomeo in Galdo, San Cipriano d'Aversa, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Mango sul Calore, San Marcellino, San Marco dei Cavoti, San Marco Evangelista, San Martino Sannita, San Marzano sul Sarno, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Paolo Belsito, San Pietro Infine, San Potido Ultra, San Sossio Baronia, San Tammaro, San Vitaliano, Santa Croce del Sannio, Santa Maria a Vico, Santa Maria la Fossa, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Antimo, Sant'Arcangelo Trimonte, Sant'Arpino, Santomenna, Sassinoro, Saviano, Savignano Irpinio, Scampitella, Sciciano, Serre, Sparanise, Striano, Sturno, Succivo, Taurano, Taurasi, Teora, Teverola, Tora e Piccilli, Torella dei Lombardi, Torraca, Torre le Nocelle, Torrioni, Trentola, Trevico, Tufino, Tufo, Vairano Patenora, Vallata, Valle di Maddaloni, Vallesaccarda, Venticano, Villa di Briano, Villa Literno, Villamaina, Villanova del Battista, Villaricca, Vitulazio, Zuegoli.	Strutture congressuali e parchi di divertimento	Tutte le tipologie	6
	Stabilimenti termali	Nuovo impianto	12
		Altre tipologie	18
	Alberghi, motels, e villagi-albergo a 2 e 4 stelle, ostelli per la gioventù, case per ferie, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, impianti di risalita, sciovie e campi da golf	Tutte le tipologie	10
	Alberghi, motels e villaggi-albergo a 3 e 5 stelle	Nuovo impianto	10
		Altre tipologie	12
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto	6
		Altre tipologie	30
	Residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, campeggi, alloggi agro-turistici e rifugi alpini	Nuovo impianto	10
		Altre tipologie	6
	Strutture sportive, ricreative e per il tempo libero e stabilimenti balneari	Attività non ammissibili	

REGIONE PUGLIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera a)

Porti turistici, approdi nautici, punti d'ormeggio (L.R.n.25 del 30 agosto 1973 e n.6 del 30 gennaio 1982 – P.O.P regionale '94/'99 misura 6.6), strutture congressuali e centri congressi (P.O.P. regionale '94/'99 misura 6.1), stabilimenti balneari (L.R.n.12/89 Interreg. Italia–Albania, misura 4.1), turismo rurale (L.R.n.20/98 Interreg. Italia–Albania, misura 4.1) e ristoranti (L.R.n.12/89).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998, art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologia	Punti
Comuni turisticamente rilevanti: Accadia, Alberobello, Altamura, Andria, Ascoli Satriano, Bari, Barletta, Biccari, Bisceglie, Bitonto, Bovino, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Castrignano del Capo, Castro, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano, Copertino, Corsano, Deliceto, Faeto, Foggia, Francavilla Fontana, Gagliano del Capo, Gallipoli, Gioia del Colle, Giovinazzo, Giuggianello, Gravina in Puglia, Grottaglie, Laterza, Leporano, Locorotondo, Lucera, Maglie, Manduria, Massafra, Melendugno, Mesagne, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Morciano di Leuca, Mottola, Noci, Ordona, Oria, Ostuni, Otranto, Palo del Colle, Parabita, Poggiardo, Polignano a Mare, Porto Cesareo, Pulsano, Putignano, Ruvo di Puglia, Salve, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Sant'agata di Puglia, Surbo, Taranto, Taviano, Torchiarolo, Torremaggiore, Trani, Tricase, Troia, Ugento, Villa Castelli, Zapponeta	Alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici ed ostelli per la gioventù	Ammodernamento e ampliamento	21
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
		Nuovo impianto	22
	Campeggi, alloggi agro-turistici e turismo rurale	Ammodernamento e ampliamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	17
		Nuovo impianto	19
	Porti turistici, approdi nautici, punti d'ormeggio e stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo e ristoranti	Ammodernamento e ampliamento	19
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
		Nuovo impianto	20
	Strutture congressuali e centri congressi	Ammodernamento e ampliamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	19
		Nuovo impianto	21
	Esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e case per ferie	Ammodernamento e ampliamento	15
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	14
		Nuovo impianto	16
Comuni termali e comuni comprendenti aree protette istituite: Apricena, Brindisi, Cagnano Varano, Carovigno, Carpino, Castellaneta, Fasano, Ginosa, Ischitella, Isole Tremiti, Lecce, Lesina, Manfredonia, Margherita di Savoia, Martina Franca, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Nardò, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Santa Cesarea Terme, Vernole, Vico del Gargano, Vieste	Alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici ed ostelli per la gioventù	Ammodernamento e ampliamento	22
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	21
		Nuovo impianto	23
	Campeggi, alloggi agro-turistici e turismo rurale	Ammodernamento e ampliamento	19
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
		Nuovo impianto	20
	Porti turistici, approdi nautici, punti d'ormeggio e stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo e ristoranti	Ammodernamento e ampliamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	19
		Nuovo impianto	21
	Strutture congressuali e centri congressi	Ammodernamento e ampliamento	21
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	20
		Nuovo impianto	22
	Esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e case per ferie	Ammodernamento e ampliamento	16
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	15
		Nuovo impianto	17
Comuni turisticamente influenti: Acquarica del Capo, Acquaviva Delle Fonti, Adelfia, Alberona, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Anzano di Puglia, Aradeo, Arnesano, Avetrana, Bagnolo del Salento, Binetto, Bitetto, Bitritto, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Candela, Cannole, Caprarica di Lecce, Capurso, Carapelle, Carlantino, Carmiano, Carosino, Carpignano Salentino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Casamassima, Casarano, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Celenza Valfortore, Cellamare, Celle di San Vito, Cellino San Marco, Cerignola, Chieuti, Collepasso, Corato, Corigliano d'Otranto, Crispiano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Galatina, Galatone, Giurdignano, Grumo Appula, Guagnano, Latiano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Lizzano, Martano, Martignano, Maruggio, Matino, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Minervino Murge, Modugno, Monteiasi, Monteleone di Puglia, Montemesola, Monteparano, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Motta Montecorvino, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Noicattaro, Novoli, Orsara di Puglia, Orta Nova, Ortelle, Palagianello, Palagiano, Palmariggi, Panni, Patù, Pietramontecorvino, Poggiorsini, Presicce, Racale, Roccaforzata, Rocchetta Sant'antonio, Roseto Valfortore, Ruffano, Rutigliano, Salice Salentino, Sammichele di Bari, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Ferdinando di Puglia, San Giorgio Ionico, San Marco la Catola, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Paolo di Civitate, San Pietro in Lama, San Severo, Sanarica, Sannicandro di Bari, Sannicola, Santeramo in Colle, Sava, Scorrano, Secli, Serracapriola, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spinazzola, Spongano, Squinzano, Statte, Sternatia, Stornara, Stornarella, Supersano, Surano, Taurisano, Terlizzi, Tiggiano, Toritto, Torre Santa Susanna, Torricella, Trepuzzi, Triggiano, Trinitapoli, Tuglie, Turi, Uggiano la Chiesa, Valenzano, Veglie, Volturara Appula, Volturino, Zollino	Alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici ed ostelli per la gioventù	Ammodernamento e ampliamento	20
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	19
		Nuovo impianto	21
	Campeggi, alloggi agro-turistici e turismo rurale	Ammodernamento e ampliamento	17
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	16
		Nuovo impianto	18
	Porti turistici, approdi nautici, punti d'ormeggio e stabilimenti balneari, agenzie di viaggio e turismo e ristoranti	Ammodernamento e ampliamento	18
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	17
		Nuovo impianto	19
	Strutture congressuali e centri congressi	Ammodernamento e ampliamento	19
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	18
		Nuovo impianto	20
	Esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e case per ferie	Ammodernamento e ampliamento	14
		Riconversione, riattivazione e trasferimento	13
		Nuovo impianto	15

REGIONE BASILICATA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998 art.4 comma 3 lettera a)

Porti o approdi turistici, stabilimenti balneari e centri benessere, impianti ricreativi (bowling, sale multimediali, sale giochi, discoteche, come individuate nella L.R. n. 32 dell'8 luglio 1996 e nella L.R. n. 5 del 25 gennaio 1993).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998 art.4 comma 3 lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Porti o approdi turistici, stabilimenti balneari e centri benessere, impianti ricreativi, alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù e rifugi alpini	Nuovo impianto, ammodernamento e ampliamento	20
		Altre tipologie	10
	Agenzie di viaggio	Nuovo impianto, ammodernamento e ampliamento	10

REGIONE CALABRIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998 art.4, comma 3, lettera a)

Centri congressi, campi da golf, campi pratica, parchi divertimento e ricreativi, centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, piccoli porti, approdi turistici, aviosuperfici ed eliporti, stabilimenti balneari, impianti di risalita (come individuate nel POP Calabria 1994-1999, sottoprogramma 3, misura, 3.2), villaggi camping (come individuata nella L.R., n.28/86), residenze di campagna, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, centro vacanze per ragazzi e rifugi escursionistici di montagna (come individuate nella L.R. n.4/95).

Priorità (D.M. 20, luglio 1998 art.4, comma 3, lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Centri congressi, campi da golf, campi pratica, parchi divertimento e ricreativi, centri per la valorizzazione dell'artigianato e della gastronomia locale, piccoli porti, approdi turistici, aviosuperfici ed eliporti, stabilimenti balneari, impianti di risalita, agenzie di viaggio produttrici, strutture ricettive a 4 e 5 stelle: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici e villaggi camping	Nuovo impianto, ammodernamento e ampliamento	30
		Riattivazione riconversione e trasferimento	29
	Strutture ricettive a 3 stelle: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici e villaggi camping	Nuovo impianto, ammodernamento e ampliamento	28
		Riattivazione, riconversione e trasferimento	27
	Strutture ricettive a 1 e 2 stelle: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici e villaggi camping; altre, strutture: residenze di campagna, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, centro vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici di montagna ed affittacamere; agenzie di viaggio al dettaglio	Nuovo, impianto, ammodernamento e ampliamento	26
		Riattivazione, riconversione e trasferimento	25

REGIONE SICILIA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998 art.4 comma 3 lettera a)

Turismo rurale (come individuata nel P.O.P regionale '94-'99 CE DA 31 luglio 1997- ISTAT 55.23.6), stabilimenti balneari e spiagge attrezzate (come individuate nella L.R. 78/76 art.3 – ISTAT 92.72.1), impianti e stabilimenti idrotermominerali (come individuate nella L.R. 78/76 art.3 –ISTAT 93.04.2), strutture per la nautica da diporto (come individuata nella L.R. 78/76 art.3 DPR 2 dicembre 1997 n. 509 art.2 – ISTAT 63.22), impianti per il gioco del golf (come individuata nella L.R. 78/76 art.3 –ISTAT

92.61.5), slittovie, sciovie, seggiovie e funivie (come individuate nella L.R. 78/76 –ISTAT 60.21), stabilimenti per talassoterapia (come individuata nella L.R. 78/76 art.3 –ISTAT 93.04.1), locazioni e/o noleggio imbarcazioni da diporto nautico (come individuate nella art.1 bis legge 8 settembre 1995 n.236, DL 535 del 21 ottobre 1996 art.10, DM P.E. 11 maggio 1995 – ISTAT 71.40.2), strutture turistico ricreative (come individuate nella L.R. 78/76 art.3 –ISTAT 92.33).

Priorità (D.M. 20 luglio 1998 art.4 comma 3 lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Tutte le aree ammissibili	Alberghi 4 stelle o superiore, villaggi turistici, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, strutture per la nautica da diporto e impianti per il gioco del golf	Nuovo impianto	20
		Ampliamento	16
		Ammodernamento	18
		Riconversione	14
		Riattivazione	12
	Alberghi 3 stelle, turismo rurale, impianti e stabilimenti idrotermominerali	Nuovo impianto	19
		Ampliamento	15
		Ammodernamento	17
		Riconversione	13
		Riattivazione	11
	Alberghi 1 o 2 stelle, campeggi, ostelli per la gioventù, rifugi alpini e strutture turistico ricreative	Nuovo impianto	16
		Ampliamento	12
		Ammodernamento	14
		Riconversione	10
		Riattivazione	8
	Motels, affittacamere, appartamenti e case per vacanze, case per ferie, agenzie di viaggio e turismo, stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, slittovie, sciovie, seggiovie e funivie e stabilimenti per talassoterapia	Nuovo impianto	15
		Ampliamento	11
		Ammodernamento	13
		Riconversione	9
		Riattivazione	7
	Alloggi agro-turistici	Nuovo impianto	18
		Ampliamento	14
		Ammodernamento	16
		Riconversione	12
		Riattivazione	10
	Locazioni e/o noleggi di imbarcazioni da diporto nautico	Nuovo impianto	17
		Ampliamento	13
		Ammodernamento	15
		Riconversione	11
		Riattivazione	9

REGIONE SARDEGNA

Ulteriori attività ammissibili (D.M. 20 luglio 1998, art.4 comma 3 lettera a)

Alberghi diffusi, turismo rurale (come individuata nella L.R. n.27/98), residences, centri congressi e porti turistici.

Priorità (D.M. 20 luglio 1998 art.4 comma 3 lettera b)

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Comuni costieri ad alto sviluppo ricettivo: Arzachena, Castelsardo, La Maddalena, Palau, Sorso, Stintino, Budoni, Dorgali, Orosei, San Teodoro, Pula, Teulada, Villasimius	Turismo rurale, centro congressi annessi agli alberghi e porti turistici	Riconversione, trasferimento e riattivazione	24
		Nuovo impianto	18
		Ampliamento	20
	Alberghi diffusi	Riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Nuovo impianto	16
		Ampliamento	18
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels, camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli, agenzie di viaggio	Riconversione, trasferimento e riattivazione	20
		Nuovo impianto	14
		Ampliamento	16

Aree	Attività	Tipologie	Punti
Comuni costieri: Porto Torres, Aglientu, Santa Teresa di Gallura, Trinità d'Agultu e Vignola, Villanova Monteleone, Valledoria, Badesi, Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo, Arzana -isola amministrativa Serra 'e mari-, Bari Sardo, Baunei, Bosa, Gairo -isola amministrativa Dispensa Guleti-, Lanusei -isola amministrativa Porto Santoru-, Loceri -isola amministrativa Quirra-, Lotzorai, Magomadas, Posada, Siniscola, Tertenia, Tortoli, Cardedu, Arbus, Buggerru, Calasetta, Capoterra, Carloforte, Domus De Maria, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Maracalagonis, Muravera, Portoscuso, San Giovanni, Suergiu, Sant'Anna, Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Sinnai -isola amministrativa Solanas-, Villaputzu, Masainas, Castiadas, Arborea, Cabras, Cuglieri, Narbolia, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis -isola amministrativa Capomannu-, Tresnuraghes	Albergo diffuso, turismo rurale, centro congressi annessi agli alberghi e porti turistici	Riconversione, trasferimento e riattivazione	30
		Nuovo impianto e ampliamento	28
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels, camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie e ostelli per la gioventù	Riconversione, trasferimento e riattivazione	28
		Nuovo impianto e ampliamento	26
	Agenzie di viaggio	Riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Nuovo impianto e ampliamento	20
Le città: Alghero, Olbia, Sassari, Nuoro, Cagliari, Quartu Sant'Elena, Oristano	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels, albergo diffuso, turismo rurale, centro congressi annessi agli alberghi e porti turistici	Riconversione, trasferimento e riattivazione	26
		Ampliamento	24
		Nuovo impianto	22
	Camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie e ostelli per la gioventù	Riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Ampliamento	20
		Nuovo impianto	18
	Agenzie di viaggio	Riconversione, trasferimento e riattivazione	20
		Ampliamento	18
		Nuovo impianto	16
Comuni delle aree interne della regione: Aggius, Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Esporlatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Tempio Pausania, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Telti, Viddalba, Sant'Antonio di Gallura, Tergu, Santa Maria Coghinas, Erula Padru, Aritzo, Arzana -esclusa isola amministrativa Serra 'e mari-, Atzara, Austis, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Fonni, Gadoni, Gairo -esclusa isola amministrativa Dispensa Guleti-, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei -esclusa isola amministrativa porto Santoru-, Lei, Loceri -esclusa isola amministrativa Quirra-, Loculi, Lode', Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orroli, Ortueli, Orune, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande, Strisaili, Villanova, Tulo, Lodine, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Burcei, Carbonia, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domusnovas, Donori, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Goni, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Monastir, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli, Arabei, Perdaxius, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, Sanluri, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Santadi, Sant'Andrea Frius, San Vito, Sardara, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Siliuu, Sinnai -esclusa isola amministrativa Solanas-, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villamassargiu, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasalto, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa, Villaperuccio, Quartucciu, Piscinas, Elmas Monserrato, Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Neonelli, Norbello, Nughedu, Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Simaxis, Palmas, Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Ruinas, Samugheo, San Nicolò D'Arcidano, Villa Sant'Antonio, Santu Lussurgiu, San Vero Milis -esclusa isola amministrativa Capomannu-, Scano di, Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu, Siapiccia, Curcuris, Soddi	Albergo diffuso, turismo rurale e centro congressi annessi agli alberghi	Riconversione, trasferimento e riattivazione	30
		Ampliamento	26
		Nuovo impianto	22
	Camping, villaggi turistici, residences, affittacamere, case per vacanze, case per ferie e ostelli per la gioventù	Riconversione, trasferimento e riattivazione	26
		Ampliamento	22
		Nuovo impianto	18
	Alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, motels e agenzie di viaggio	Riconversione, trasferimento e riattivazione	22
		Ampliamento	18
		Nuovo impianto	14

99A2264

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 1999.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria della Norwich Union assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1147).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto altresì il provvedimento ISVAP del 23 ottobre 1995 con il quale la società Norwich Union assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: 1, 4, 5, 6, 7, 8 con esclusione del rischio energia nucleare, 9 con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, 10 limitatamente alla responsabilità civile del vettore, 11, 12 con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti, 13 con esclusione del rischio energia nucleare, 14 limitatamente al credito ipotecario, aeronautico e navale, 15, 16 con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia, rischi di impiego e 18 nonché all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 2, 3, 9 limitatamente ai rischi già compresi nei rami guasti macchine e rischi di montaggio, 10 con esclusione della responsabilità civile del vettore, 12 limitatamente all'assicurazione obbligatoria dei natanti, 16 limitatamente ai rischi già compresi nei rami auto rischi diversi e ritiro patente, 17 limitatamente al rischio ritiro patente di cui al punto A) della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che la società ha rinunciato all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili e alla attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria e che pertanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la società Norwich Union assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili e dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A2265

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di allacciamento dell'acquedotto comunale in località Bollone, da parte del sig. Tudori Modesto. (Deliberazione n. VI/41386).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 ottobre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Tudori Modesto per la realizzazione di allacciamento acquedotto comunale in località Bollone;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 14, mappale n. 78-86, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Como e Tavernerio dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto aereo a 0,4 kV da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/41494).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 23 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di elettrodotto aereo a 0,4 kV nei comuni di Como e Taverniero (Como);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Como, censuario Civiglio, mappali numeri 1852 - 2131 - 1853 - 1854 - 2410 - 1903 - 2117 - 1906 - 1907 - 1916 - 1917 - 1918 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1928 - 2142 - 2143 - 2144 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2533 - 1955/b - 2704 - 2583 - 2707 - 2708 - 2706 - 2705 - 2709 - 1992 - 2419 - 1993 - 2648 - 2001 - 1883 - 2002 - 2006 - 2007 - 2010 - 2011 - 2017 - 2018 - 2019 - 2021 e Tavernerio (Como) censuario Ponzate, mappali numeri 477 - 478 - 479 - 480 - 476 - 461 - 460 - 1335 - 641 - 1336 - 459 - 537 - 457 - 534 dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 kV da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Manerba del Garda dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa interrata, da parte della sig.ra Fattori Maria Teresa. (Deliberazione n. VI/41495).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto

lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 18 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Manerba del Garda (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Fattori Maria Teresa per la realizzazione di un'autorimessa interrata;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (Brescia), foglio n. 9, mappali numeri 5119 - 4576, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'autorimessa interrata da parte della sig.ra Fattori Maria Teresa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del piano di recupero di un fabbricato rurale in località Bosco, da parte del sig. Sala Giacomo. (Deliberazione n. VI/41496).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sala Giacomo per la realizzazione del piano di recupero fabbricato rurale in località Bosco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 9, mappali numeri 121, 122, 124, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 116, 117, 119 e strada comunale per la parte interessata dall'intervento, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del piano di recupero fabbricato rurale in località Bosco da parte del sig. Sala Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo pastorale, da parte del consorzio per l'esecuzione di strade opere irrigue e collettive. (Deliberazione n. VI/41497).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 14 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio per l'esecuzione di strade opere irrigue e collettive per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 2, mappali numeri 19, 139, 159, 165,

167, 205, 276, 281, 282, 303, 304, 315, 316, 317, 318, 354, 367, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale da parte del Consorzio per l'esecuzione di strade opere irrigue e collettive;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2108

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al fabbricato montano e risanamento dell'area di pertinenza in località Canta Lupo, da parte del sig. Svanetti Fabio. (Deliberazione n. VI/41498).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Villa di Tirano (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Svanetti Fabio per la realizzazione di strada di accesso al fabbricato montano e risanamento area di pertinenza in loc. Canta Lupo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), foglio n. 72, mappali numeri 249 e 72, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso al fabbricato montano e risanamento area di pertinenza in loc. Canta Lupo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2109

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un serbatoio antincendio in località S. Giovanni, da parte della stessa amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/41499).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi

dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale di Montanga in Valtellina per la realizzazione di serbatoio antincendio in loc. S. Giovanni;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), foglio n. 14, mappale n. 342, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio antincendio in loc. S. Giovanni;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2110

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Polave, da parte del sig. Pruneri Amedeo Giuseppe. (Deliberazione n. VI/41500).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 10 novembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pruneri Amedeo Giuseppe per la ristrutturazione fabbricato rurale in località Polave;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 44, mappale n. 159, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato rurale in località Polave da parte del sig. Pruneri Amedeo Giuseppe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2111

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 che individua i settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con il quale viene approvato il piano di sviluppo quadriennale dell'Università degli studi di Ancona relativo agli anni 1986-90 e viene istituita presso l'Università di Ancona la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con annesso il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica;

Visto il decreto rettorale n. 1025 del 20 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, con il quale è stata istituita presso l'Università di Ancona la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987 n. 234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, con il quale è stato sostituito l'ordinamento didattico del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV annessa al regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 da quello stabilito dalla tabella annessa al medesimo decreto;

Constatato che il precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 assegna all'Università degli studi di Ancona il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica e che tale indirizzo non figura tra quelli stabiliti nella tabella XXV di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987 n. 234;

Visto il decreto rettorale del 29 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991, con il quale, in attesa dell'inserimento dell'indirizzo biologia marina ed oceanografica nella tabella nazionale precitata e su parere espresso dal CUN nella seduta del 13 luglio 1991, si è proceduto alla modifica dello statuto dell'Università degli studi di Ancona, limitatamente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con la sostituzione dell'ordinamento didattico del preesistente corso di laurea in scienze biologiche con quello in scienze biologiche, indirizzo biologico ecologico;

Visto il decreto rettorale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994, con il quale è stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ancona con l'inserimento nel corso di laurea in scienze biologiche degli indirizzi biologia marina ed oceanografica e biotecnologico e la soppressione dell'indirizzo biologico ecologico;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995, con il quale è stato soppresso l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni, e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXV, allegata al decreto medesimo e parte integrante di esso;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 22 aprile 1996 dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, 27 novembre 1996 dal consiglio di amministrazione e 26 novembre 1996 dal senato accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con l'adeguamento del corso di laurea in scienze biologiche alla tabella XXV allegata al precitato decreto ministeriale del 26 maggio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale n. 981 del 2 giugno 1997 con la quale si trasmette, in allegato, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria, il parere espresso dal CUN nella seduta del 21 marzo 1997, favorevole all'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche alla tabella XXV di cui al più volte citato decreto ministeriale 26 maggio 1995;

Visto l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 2.5.1 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente (articoli 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4) l'articolato relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze biologiche di cui alla tabella XXV allegata al decreto ministeriale 26 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995.

Art. 2.5.1.

2.5.1.1 *(Accesso al corso di laurea).*

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

2.5.1.2 *(Durata e articolazione dei corsi).*

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo comma 2.5.1.5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni. L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso modisciplinare è costituito da un'annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo comma 2.5.1.5.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo comma 2.5.1.5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

2.5.1.3 *(Regolamento d'Ateneo).*

Le facoltà nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nel comma 2.5.1.5.

2.5.1. *(Manifesto degli studi).*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo 2.5.1.5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

2.5.1.5 *(Articolazione del corso di laurea).*

1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea ed in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica: due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore B01B Fisica.

Area chimica: 3 annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e

delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica: 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare o organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno, utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

La Facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Il corso di laurea in scienze biologiche della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ancona comprende i seguenti indirizzi:

a) Biologia marina ed oceanografica, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E03A Ecologia, E05A Biochimica, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D04C Oceanografia fisica, dell'atmosfera e navigazione;

b) Biotecnologico, con discipline caratterizzanti scelte nei settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia applicata.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla Facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Ancona, 31 ottobre 1998

Il pro-rettore: GOVERNA

99A2189

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 3 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 novembre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 199 - Titolo VIII - Scuole di specializzazione del settore medico (Norme comuni alle Scuole di specializzazione non riordinate) - dall'elencazione delle scuole viene eliminata la dicitura della Scuola di specializzazione in nefrologia e vengono soppressi gli articoli dal 222 al 229 ad essa relativi, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 2.

All'art. 238 del medesimo titolo VIII viene inserita, in ordine alfabetico, la Scuola di specializzazione in nefrologia.

Art. 3.

All'art. 246 (Ordinamento nazionale scuole) del medesimo titolo VIII dopo il numero 22) dell'elenco delle scuole viene inserita al numero 23), con conseguente scorrimento dei numeri successivi, la Scuola di specializzazione in nefrologia nel modo che segue:

Art. 246 (*Ordinamento nazionale scuole).*

Denominazione e sede:

23) Nefrologia, dipartimento di medicina interna e scienze endocrine e metaboliche; posti annui 4; numero complessivo 20.

Art. 4.

Dopo l'art. 268 del medesimo titolo VIII relativo alla Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, viene inserito il nuovo art. 269 relativo alla Scuola di specializzazione in nefrologia con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 269.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

1. *Istituzione, finalità, titolo conseguibile.*

1.1. La Scuola di specializzazione in nefrologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

1.2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

2. *Organizzazione, durata, norme d'accesso.*

2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della Scuola il Dipartimento di medicina interna e scienze endocrine e metaboliche e tutte le strutture convenzionate di seguito riportate: Unità operativa di nefrologia dell'Ospedale Silvestrini di Perugia, Unità operativa di nefrologia dell'Ospedale civile di Foligno, Unità operativa di medicina interna dell'Ospedale civile di Foligno, Unità operativa di nefrologia dell'Ospedale civile di S. Maria in Terni.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi punti 3 e 4.

2.3. Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa, sono riportati nell'art. 246 (Ordinamento nazionale scuole).

Il numero effettivo di iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e della successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammmessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle Autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà;

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la Scuola di specializzazione su delibera del consiglio della Scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della Scuola e da quattro docenti nominati dal preside della facoltà.

3. *Piani di studio e di addestramento professionalizzante.*

3.1. Il consiglio della Scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E13X Biologia applicata, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'urgenza, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

4. *Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio.*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

5. *Esame di diploma.*

5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo lo standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

6. *Norme finali.*

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obbiettivi formativi e relativi settori disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) vengono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

Tabella *A* - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimanto delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F07F Nefrologia.

B. Area di fisiopatologia nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04A Immunologia, F07A Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia.

C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnotica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07D Semeiotica funzionale, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di nefrologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07F Nefrologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'urgenza, F04A Patologia generale.

E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto del rene.

Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F. Area dell'emergenza nefrologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07F Nefrologia, F07C Medicina d'urgenza, F21X Anestesiologia e rianimazione.

Tabella *B* - STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata e specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

Tabella *C* - STANDARDS COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1. Aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti.

2. Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza.

3. Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale.

4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al comma 4 del punto 1, costituscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con faramaci immunodepressivi e con plasma-feresi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica,

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immùnologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 3 marzo 1999

Il rettore: CALZONI

99A2247

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Visti i decreti ministeriali dell'11 maggio 1996 e del 3 luglio 1996, contenenti la nuova tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1998.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

Gli attuali articoli da 697 a 703 incluso relativi alla Scuola di specializzazione in nefrologia II, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA II

Art. 697 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).* — 1.1. È istituita la scuola di specializzazione in Nefrologia II. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

1.4. Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Art. 698 *(Organizzazione, durata, norme d'accesso).* — 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di medicina interna e terapia medica dell'Università di Messina con annessa l'unità di terapia dialitica, nonché le strutture ospedaliere convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 699 e 700.

2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale e da quella regionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale;

b) 20 punti dalla media di cinque esami propedeutici e/o inerenti la specialità, stabiliti con delibera del consiglio di facoltà:

c) 10 punti dalla valutazione della tesi o pubblicazioni inerenti la specialità;

d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facoltà.

Art. 699 *(Piani di studi e di addestramento professionalizzante).* — 3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative al settori seguenti:

E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 700 *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio).* — 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del

medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 701 *(Esame di diploma).* — 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standard europei.

Art. 702 *(Norme finali).* — Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti nella nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.

B. *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A biologia, F03X genetica medica F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia.

C. *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini:

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini.

D. *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze tecniche e teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale.

E. *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.

F. *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione.

STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITÀ PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA II.

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di accoglimento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno dieci biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti;

2) aver eseguito personalmente almeno quindici procedure dialitiche d'urgenza;

3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno dieci interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno cinque interventi di impianto di catetere peritoneale;

4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene.

Con riferimento al punto 4, art. 697, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze tecniche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 15 febbraio 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A2202

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1999, n. 73** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'istituzione del comune di Montiglio Monferrato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Nella tabella *A* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *A* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, *recante costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate,* gli elenchi dei comuni formanti i circondari delle preture di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

a) nel circondario della pretura di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

b) nel circondario della pretura di Casale Monferrato, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

2. Nella tabella *B* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, *recante costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate,* nell'elenco dei comuni formanti il circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione distaccata di Moncalvo, sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

3. Nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari dei tribunali di Asti e Casale Monferrato sono rispettivamente modificati come segue:

a) nel circondario del tribunale di Asti è soppresso il comune di Montiglio e sono aggiunti i comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico;

b) nel circondario del tribunale di Casale Monferrato sono soppressi i comuni di Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: «Ordinamento giudiziario».

— La legge 1° febbraio 1989, n. 30, reca: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate».

— Nella tabella *A* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *A* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, gli elenchi vigenti dei comuni formanti i circondari delle preture di Asti e Casale Monferrato, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

«5. TRIBUNALE DI ASTI

Corte di assise

Pretura di Asti: Agliano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castenuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Coazzolo, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, *Cunico*, Dusino, San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, *Montiglio Monferrato,* Moransengo, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

7. TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO

Sezione di corte di assise

Pretura di Casale Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Grazzano Badoglio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Penango, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato».

— Nella tabella *B* annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, l'elenco vigente dei comuni formanti il circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione distaccata di Moncalvo, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«7. Pretura circondariale di Casale Monferrato - Sez. distaccate di:

Moncalvo: Alfiano Natta, Calliano, Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina Monferrato, Grazzano Badoglio, Mombello Monferrato, Moncalvo, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Penango, Ponzano Monferrato, Sala Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Tonco, Villadeati».

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

— Nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, gli elenchi dei comuni formanti i circondari dei tribunali di Asti e Casale Monferrato, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti:

«*Tribunale di Asti*

Tribunale di Asti: Agliano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, *Cunico*, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, *Montiglio Monferrato*, Moransengo, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Tribunale di Casale Monferrato

Tribunale di Casale Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Grazzano Badoglio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Penango, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato».

Art. 2.

Disciplina dei procedimenti pendenti

1. Le disposizioni del presente decreto non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della

sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

2. Per i procedimenti civili e penali instaurati a far data dal 1° settembre 1998, la competenza individuata in riferimento ai territori dei soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza continua ad essere determinata in relazione alle precedenti previsioni delle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2291

Testo del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1999, n. 74** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire *quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo.*

2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 «garanzie di cambio» e 3.2.2.2 «garanzie dello Stato», iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è il seguente:

«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti sono trasferite dal predetto Fondo [Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; n.d.r.] ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) *(Omissis);*

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2292

Testo del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1999), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1999, n. 75** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191):

«3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro trenta giorni nella *Gazzetta Ufficiale*. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti):

«Art. 6 *(Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni)*. — 1. Il comma 4-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente: "4-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 68, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili"».

Art. 2.

1. Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. *Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.*

2-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.*

2-ter. *L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 70 ed 81 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo):

«70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato dei sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina e disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato».

«81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali):

«6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'art. 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così come integrato dall'art. 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale».

— La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

— Si riporta il testo dell'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 (Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara), come modificato dell'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«*Articolo unico.* — E istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio o trasportati fuori di esso. Detta tassa è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento da deliberarsi dal consiglio comunale sentite le parti sociali.

Ogni anno il consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilirà la misura in cui la tassa stessa dovrà essere percotta per l'anno successivo tuttavia quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura della tassa stessa.

Potrà il comune, con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; ed una parte in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regio decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

Art. 3.

1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca: «Attuazione della delega conferita dell'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza».

Art. 3-*bis.*

1. *Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, reca: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».

— Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

«Art. 63. — 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbiche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera *b)*, dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti L. 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti L. 1.000 per utente;

2) per le occupazione del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammotare della somma di cui alla lettera *g)*, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A2293

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 22 marzo 1999.

Archivio unico informatico di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197. Definizione del controvalore in euro agli effetti dell'obbligo di registrazione.

Agli intermediari di cui all'art. 4 della legge n. 197/1991

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, in legge n. 197/1991, si precisa che alle registrazioni delle operazioni, da eseguire secondo i criteri stabili con il decreto ministeriale 26 agosto 1998, si applicano i tassi di conversione fissati con regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 del Consiglio dell'Unione europea.

Pertanto, tenuto anche conto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea, nel caso di operazioni espresse in euro, l'importo oltre il quale sussiste l'obbligo di registrazione nell'Archivio unico informatico è 10.329,14 euro.

Tale parametro si applica anche alle segnalazioni mensili aggregate di cui all'art. 5, comma 10, del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Il direttore generale
dell'Ufficio italiano dei cambi
CIAMPICALI

99A2266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.26178-XV.J(1473) del 10 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 215 (d.f.: Martarello Arianna)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A2273

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di cultura e storia amalfitana, in Amalfi

Con decreto ministeriale 11 marzo 1999 al Centro di cultura e storia amalfitana, con sede in Amalfi, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A2267

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata «Per il cuore, fondazione internazionale di ricerca Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» in breve «Fondazione per il cuore «Onlus», in Roma.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione denominata «Per il cuore, fondazione internazionale di ricerca Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» in breve «Fondazione per il cuore - Onlus», con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

99A2274

Modificazioni allo statuto della fondazione «Centro studi investimenti sociali - Censis», in Roma

Con decreto ministeriale 8 marzo 1999, sono state approvate le modificazioni allo statuto della fondazione «Centro studi investimenti sociali - Censis», con sede in Roma, piazza della Novella, 2, deliberate dal consiglio direttivo della fondazione medisima il 18 novembre 1998.

99A2248

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.